Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 gennaio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1951, n. 8.

Autorizzazione all'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premio di cui alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, che autorizza il Governo a provvedere, nell'esercizio finanziario 1950-1951, ad una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, fruttanti l'annuo interesse del 5 %;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1040, l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1° aprile 1960, nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, e 1.000.000, fruttanti l'interesse annuo del 5 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di marzo di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: L. 10.000.000;
ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 5.000.000;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 1.000.000.

In totale, saranno conferiti venticinque premi per complessive lire 50.000.000 ad anno per ogni serie.

Art. 3.

L'emissione dei nuovi buoni, il cui collocamento è affidato ad un consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 22 gennaio 1951 e terminerà il 30 aprile successivo.

Art. 4.

Il prezzo di emissione è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, in lire 97,50.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1951.
Norme per la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960 a premi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8;

D'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1960 e titoli da consegnarsi all'atto della sottoscrizione.

Art. 1.

Le richieste di sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1960 vanno compilate su apposite distinte, separatamente per i versamenti di contante e per i versamenti di buoni del Tesoro ordinari.

I titoli presentati dovranno essere firmati dall'esibitore ed accompagnati dalle distinte nelle quali sono elencati. Le aziende di credito potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio.

Art. 2.

Per le sottoscrizioni mediante versamento di contante, i consorziati rilasceranno titoli provvisori d'importo complessivo corrispondente al capitale nominale sottoscritto.

Per le sottoscrizioni mediante versamento di buoni ordinari, che possono essere presentati presso qualunque Sezione di tesoreria, i consorziati stessi, accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei titoli ad esse uniti, e provveduto per gli opportuni conguagli, verseranno, senza annullamenti di sorta, i titoli stessi alla Tesoreria provinciale per gli accertamenti di legittimità e di inesistenza di impedimenti, effettuando, ove occorrano, le spedizioni in franchigia postale. Il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale competente del contante e dei titoli ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito entro cinque giorni dalla data delle rispettive operazioni.

Nei confronti dei versamenti di buoni ordinari al portatore, gli enti consorziati, ottenuto il nulla osta dalla Sezione di tesoreria, rilasceranno al sottoscrittore titoli provvisori. Per le sottoscrizioni, invece, eseguite mediante versamento di buoni ordinari all'ordine, ritireranno dalla Sezione di tesoreria provinciale, sempre che nulla osti, apposite ricevute, da valere per il successivo ritiro dei buoni novennali nominativi, che saranno rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nei confronti delle sottoscrizioni in contanti o con buoni al portatore d'importo nominale complessivo di almeno cinque milioni di lire, è consentito il rilascio, esclusivamente da parte delle Sezioni di tesoreria provinciali, di titoli provvisori nominativi della serie H, trasferibili mediante atti di cessione, da commutarsi con buoni definitivi, nei tagli richiesti all'atto della sottoscrizione. Fino a quando non avrà inizio l'operazione di consegna dei buoni al portatore, potrà essere domandata la sostituzione totale o parziale di detti titoli nominativi con titoli provvisori al portatore, nei tagli già richiesti.

Art. 3.

All'atto della sottoscrizione è consentito domandare la riunione dei titoli presentati; il frazionamento di regola non è ammesso e sarà eseguito soltanto nei casi in cui manchi la corrispondenza di taglio tra i titoli versati e i nuovi buoni.

Non è ammesso chiedere, contemporaneamente alla sottoscrizione, alcun'altra operazione sui buoni versati.

I nuovi buoni novennali, da rilasciarsi a fronte di sottoscrizioni effettuate col versamento di buoni ordinari all'ordine, recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità.

Art. 4.

I titoli provvisori di cui al precedente art. 2 sono stampati, per tutti i valori, su carta filigranata bianca. La filigrana corre su tutta la superficie del foglio ed è costituita da fasce orizzontali di losanghe a linee ondulate in chiaro, intrecciate, con al centro altra losanga a forma angolare, in chiaro-scuro. Sono muniti di matrice, e tra la matrice e il corpo del titolo corre una lista di separazione con la leggenda « Repubblica Italiana », su fondino ondulato, sul quale la Tesoreria che ne effettua il rilascio appone il proprio bollo.

I titoli sono stampati in calcografia e litografia sul prospetto ed in litografia sul rovescio. Il formato carta è di mm. 305×87, per ciascun titolo, compresa la matrice.

Essi sono al portatore e nominativi.

Ciascun titolo provvisorio al portatore è limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto al centro, da una cornicetta rettan-

golare che racchiude, sul fondino ondulato orizzontale, la leggenda « Repubblica Italiana » in carattere romano.

Entro la cornice campeggia, al centro del corpo del titolo, la cifra « 1960 », su cui è stampato un fondino finissimo, interrotto a sinistra da una losanga verticale, con al centro, in una cornicetta circolare, un particolare dell'Ara Pacis: l'effige della madre; a destra, da una identica losanga, al centro della quale è riservato uno spazio circolare, a tratteggio ondulato orizzontale, per l'impressione del bollo a secco, recante la leggenda circolare « Debito pubblico della Repubblica Italiana », con lo stemma dello Stato al centro.

Sul fondino, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Direzione generale del Debito pubblico Emissione buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1960 Titolo provvisorio del capitale nominale di lire. (valore in lettere) Esso verrà cambiato con buono definitivo dello stesso capitale nominale presso la Sezione di tesoreria provinciale di . ».

In alto a sinistra e in basso a destra è ripetuta la serie, costituita dalle lettere dell'alfabeto da A a G, in corrispondenza dei tagli, seguita dalla cifra 1960; in alto a destra e in basso a sinistra è ripetuta la numerazione progressiva per taglio; ai due lati delle leggende, in senso verticale, è stampato: « Titolo provvisorio di lire (valore in cifre) ».

Seguono le firme del Direttore generale (De Liguoro), del Capo divisione (A. Gennaro) é della Corte dei conti (M. D'Onofrio).

Tra la lista di separazione e la cornice del corpo del titolo vi è la leggendina: « Bollo dell'Ufficio che rilascia il titolo ».

Il rovescio del titolo reca, al centro, una losanga contenente, in apposito spazio ovale a tratteggio ondulato, l'indicazione, in cifre, del valore del titolo. Sulla stessa è sovrastampata, in senso orizzontale e dall'alto in basso, la seguente leggenda: « Il presente titolo si trasferisce mediante semplice tradizione E' consentita, tuttavia, la procedura di ammortamento in caso di smarrimento, distruzione o furto, in base a domanda, in carta libera, a firma autenticata da notaio e con successiva legalizzazione, rivolta alla Direzione generale del Debito pubblico, pel tramite della Sezione di tesoreria provinciale emittente ».

La cornice e le leggende di ciascun titolo provvisorio sono stampate nei seguenti colori:

taglio	da L.	5.000	in blu
»	»	10.000	in rosso
»	»	20.000	in giallo arancio
»	»	50.000	in verde
»	»	100.000	in bruno seppia
»	»	500.000	in grigio perla
»	»	1.000.000	in viola malva

Per tutti i colori, la cifra « 1960 » sul fondino è stampata in colore rosso violaceo e la numerazione in nero, tipograficamente; sul rovescio, la losanga centrale è stampata nel colore proprio del titolo, mentre la leggenda in blu-nero per tutti i valori.

Ciascun titolo provvisorio nominativo della serie H, è stampato su carta filigranata identica a quella adoperata per i titoli provvisori al portatore, con uguale formato, con identici fregi ornamentali e cornici, in calcografia e in litografia sul prospetto, in litografia sul rovescio, con bollo a secco nell'apposito spazio. E' anche esso munito di matrice, dalla quale, all'atto del rilascio, viene staccato lungo una lista di separazione, e reca, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione generale del Debito pubblico Emissione buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1960 Titolo provvisorio nominativo del capitale nominale di L. (lire . .) rilasciato a favore di Il presente titolo verrà cambiato con buoni definitivi di pari capitale nominale, nei tagli a tergo indicati, presso la Sezione di tesoreria provinciale di ».

In alto a sinistra ed in basso a destra è ripetuto: « Serie H 1960 »; in alto a destra ed in basso a sinistra è ripetuta la numerazione progressiva.

Seguono le firme del Direttore generale (De Liguoro), del Capo divisione (A. Gennaro) e della Corte dei conti (M. D'Onofrio).

Sul rovescio, oltre alla leggenda relativa alla procedura di ammortamento del titolo, è riportata una tabellina per la indicazione delle quantità, nei singoli tagli, dei buoni definitivi al portatore richiesti, con la specifica del capitale nominale per taglio e nel complesso. Seguono spazi riservati alla indicazione della data, del bollo d'ufficio e delle firme del cassiere, del controllore e del capo della Sezione di tesoreria.

La stampa dei titoli provvisori nominativi è eseguita nei colori: blu, le cornici e le diciture; seppia, le losanghe; violaceo, il particolare dell'Ara Pacis; rosso violaceo, la cifra 1960, sovrastampata al fondino; nero tipografico, la numerazione; grigio scuro, il rovescio.

I modelli dei titoli provvisori, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 5.

I titoli provvisori e le ricevute rilasciati ai termini del precedente art. 2 saranno commutati con buoni definitivi con le modalità contenute nel successivo art. 9.

I titoli provvisori sono equiparati ai buoni definitivi, ai fini delle negoziazioni e delle esenzioni tributarie, nonchè per la costituzione di depositi cauzionali, per rinvestimenti di capitali e per ottenere anticipazioni bancarie.

Finchè non sarà iniziata la sostituzione con buoni definitivi, potranno essere presentati all'Amministrazione del debito pubblico per il rilascio di buoni nominativi.

Tutte le garanzie costituite con buoni del Tesoro ordinari versati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

Art. 6.

Il trasferimento dei titoli provvisori al portatore si opera mediante semplice tradizione; tuttavia, in caso di smarrimento, distruzione o furto degli stessi, è ammessa la procedura di ammortamento con le modalità previste nel successivo art. 7.

All'infuori dei predetti casi, nessuna efficacia potranno avere, nei riguardi di detti titoli, atti di sequestro, di impedimento o di opposizione, che vengano notificati alla Direzione generale del debito pubblico od alle Sezioni di tesoreria provinciali, salvo il caso di cui al terzo comma dell'art. 71 del Regolamento generale sul debito pubblico.

Pari inefficacia avranno inibitorie, diffide od impedimenti notificati nei confronti dei titoli provvisori nominativi e delle ricevute relative a titoli nominativi, salvo l'esperimento, presso l'Amministrazione del debito pubblico, delle opposizioni nei casi previsti dal testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 7.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli provvisori al portatore e nominativi e delle ricevute, rilasciati per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, è consentita la procedura di ammortamento con la osservanza delle norme contenute nell'art. 230 del Regolamento generale sul debito pubblico.

La denuncia dovrà essere fatta, per i titoli provvisori al portatore, dall'ultimo possessore e, per i titoli nominativi e per le ricevute, dall'intestatario, ovvero dai suoi rappresentanti od aventi causa.

Essa sarà redatta su carta libera, con firma autenticata da notaio e con successiva legalizzazione, e presentata normalmente alla Sezione di tesoreria provinciale dalla quale i titoli o le ricevute siano stati rilasciati.

La Sezione di tesoreria provinciale, previo riscontro della regolarità e completezza degli elementi indicati nella denuncia, in base alle matrici in suo possesso, che verranno opportunamente annotate, invierà la denuncia alla Direzione generale del debito pubblico, unitamente a copia delle matrici, per i successivi provvedimenti.

TITOLO II.

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1960 *ed operazioni su di essi.*

Art. 8.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1960, autorizzati con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, in forza della legge 30 dicembre 1950, n. 1040, hanno il taglio unitario di L. 5.000 e la loro numerazione è valevole anche ai fini del sorteggio e dell'attribuzione dei premi. Detti buoni sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, fino all'importo di una serie.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente, impegnando un numero per ogni buono di taglio unitario.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi.

Art. 9.

La consegna dei buoni definitivi al portatore verrà effettuata, dalla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, all'esibitore dei titoli provvisori al portatore od all'intestatario dei titoli provvisori nominativi, nei tagli corrispondenti, presso la Sezione di tesoreria che ebbe ad emetterli e previa quietanza sulle rispettive distinte.

La consegna dei buoni definitivi nominativi sarà disposta a favore delle persone cui risultano intestate le ricevute di sottoscrizione, ovvero a favore dei loro rappresentanti od aventi causa, giusta ordini da emettere dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzare a norma dell'art. 184 del Regolamento generale sul debito pubblico.

La consegna dei buoni definitivi nei confronti di titoli provvisori ovvero di ricevute, per cui sia stata esperita la procedura di ammortamento, sarà eseguita esclusivamente in base ad autorizzazione scritta della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 10.

E' consentita la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, di nuovi buoni al portatore appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva, in altri buoni della stessa specie e serie di taglio maggiore.

E' parimenti consentita la divisione di titoli al portatore comprendenti più buoni in altri di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro novennali 5 % 1960, su domanda del titolare o dell'avente diritto, potranno essere divisi in altri titoli nominativi rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente, senz'altro limite, all'infuori di quello dipendente dallo spazio riservato per la indicazione sul titolo nominativo dei buoni al portatore che costituiscono il titolo stesso e dall'importo di una serie.

Le serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni unitari, assegnati all'atto della emissione, rimarranno invariati nelle operazioni di riunione o di divisione, e potranno essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata l'assegnazione che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Norme analoghe, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore, saranno osservate per il tramutamento al nome di buoni al portatore e per il tramutamento al portatore o per la traslazione dei buoni nominativi.

Art. 11.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1960 al portatore saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 12.

Il sorteggio dei premi sui buoni novennali 5 % 1960 sarà eseguito nel marzo di ciascun anno, a far tempo dal 1952, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità che verranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

TITOLO III.

Spedizione dei titoli provvisori e definitivi e di quelli versati in sottoscrizione.

Art. 13.

I titoli provvisori, concernenti la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1960, nonchè i buoni definitivi, saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciali, le quali, con l'intervento del loro capo e del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti titoli provvisori, ovvero buoni definitivi, della emissione di cui sopra, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure il peso non corrisponda a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria ed il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, od i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un suo legittimo rappresentante, all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto in confronto con i relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale in cinque esemplari, due dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, e con particolareggiata relazione, saranno inviati alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Istituto Poligrafico dello Stato, e gli altri tre saranno trattenuti dall'Ufficio provinciale del tesoro, dall'ufficio postale e dalla Tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, e la Tesoreria darà, inoltre, notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 14.

Le Sezioni di tesoreria provinciali, appena ricevuti i titoli provvisori di cui al precedente art. 13, apporranno con inchiostro oleoso, il proprio bollo lineare nell'apposito spazio del titolo e della matrice, nonchè il bollo tondo d'ufficio lungo la linea di stacco dei titoli dalla matrice.

Eseguiranno poi, a titolo di prima dotazione, e previo distacco delle matrici, che saranno da esse custodite, la consegna dei titoli provvisori, così completati, agli istituti ed enti consorziati per il collocamento del nuovo prestito, nel quantitativo che verrà indicato dalla Banca d'Italia, che presiede il Consorzio di collocamento.

Ulteriori consegne saranno effettuate, a parziale reintegrazione della scorta iniziale di titoli provvisori nei confronti dei consorziati, che dimostrino di aver collocato almeno i due terzi della precedente dotazione.

In corrispondenza del capitale nominale dei titoli provvisori che di volta in volta i consorziati preleveranno dalla competente Sezione di tesoreria provinciale, sarà sottoscritta adeguata ricevuta.

Allo scopo di agevolare le sottoscrizioni sarà consentito che la fornitura dei titoli provvisori avvenga mediante spedizione alle filiali della Banca d'Italia con sede fuori del capoluogo di provincia, presso le quali potranno eseguire prelevamenti i consorziati che non abbiano rappresentanza nel capoluogo di provincia. Per tale spedizione, da eseguirsi dalle Sezioni di tesoreria, verranno osservate le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

Alla confezione dei pieghi contenenti titoli provvisori, eventualmente da spedirsi ai termini dell'ultimo capoverso del precedente articolo, dovrà assistere il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro o il suo legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale.

Verrà quindi redatto apposito verbale, in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria emittente, il secondo inviato con lo stesso piego al destinatario e gli altri due ritirati dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, che ne tratterrà uno e spedirà l'altro in giornata, all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 16.

Al ritiro, presso l'ufficio postale dei pieghi considerati nel precedente art. 15, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi ne fa le veci.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria alla presenza del titolare dell'Ufficio del registro, o del suo rappresentante, e ne verrà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino tracce di manomissione nell'involucro o nei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, il destinatario si asterrà dal ritirarli, e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale, e con l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi per lui, sarà provveduto all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto in confronto coi relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli provvisori contenuti nei pieghi, in conformità dei verbali di cui al precedente art. 15, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in sei esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dal destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri quattro dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri tre, in giornata, all'Ufficio provinciale del tesoro. Quest'ultimo curerà l'invio di uno di detti esemplari alla Direzione generale del debito pubblico, unitamente all'esemplare di verbale redatto

all'atto della confezione del corrispondente piego, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro, e rimetterà altro esemplare alla locale Sezione di tesoreria provinciale, a cura della quale sarà provveduto ad informare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, trattenendo il terzo esemplare.

Art. 17.

Per le spedizioni di titoli provvisori, da una ad altra filiale della Banca d'Italia e dalle filiali della Banca d'Italia ai consorziati periferici, che eventualmente occorresse effettuare a norma dell'ultimo comma dell'art. 14, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Art. 18.

Le Sezioni di tesoreria provinciali, provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici e ad annullare gli uni e le altre nei modi prescritti, comprenderanno i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposita contabilità, comprensiva delle sottoscrizioni per contante, da inviarsi alla Direzione generale del tesoro.

Renderanno altresì conto alla Direzione generale del Debito pubblico del pagamento anticipato della prima rata d'interessi sui nuovi buoni, del conguaglio interessi sulle sottoscrizioni in contanti e del movimento dei titoli provvisori, ritirando dai consorziati, entro venti giorni dalla chiusura della sottoscrizione quelli non collocati, e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

La Direzione generale del tesoro, provveduto alla revisione della contabilità dei buoni ordinari all'ordine convertiti, la rimetterà alla Direzione generale del Debito pubblico, ai fini del rilascio di buoni del Tesoro novennali 5 % 1960 nominativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 351. — GRIMALDI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1951.

Valutazione dei buoni del Tesoro versati in sottoscrizione dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960 e anticipato pagamento della cedola semestrale di interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio;

Visti l'art. 2 della citata legge con cui si è stabilito che in pagamento dei buoni sottoscritti saranno accettati anche buoni del Tesoro ordinari al prezzo ed alle condizioni stabilite con decreti del Ministro per il tesoro e l'art. 6 della legge medesima, che autorizza il Ministro per il tesoro a disporre l'anticipato pagamento, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola semestrale d'interessi sui nuovi buoni, oltre a regolare ogni altra condizione e modalità dell'operazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, che autorizza l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di cui alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040;

Decreta:

Art. 1.

All'atto della sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° aprile 1960, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, sarà corrisposta anticipatamente la prima rata d'interessi con scadenza 1° ottobre 1951, in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale sottoscritto.

Art. 2.

Per le sottoscrizioni in contanti ai buoni del Tesoro novennali 1960, eseguite entro il 31 marzo 1951, verrà conteggiato a favore del sottoscrittore il rateo d'interessi, in ragione del 5 % all'anno, sulla somma versata, dal giorno del versamento al 31 marzo 1951. Per i versamenti effettuati successivamente al 1° aprile 1951, sarà computato a carico del sottoscrittore il rateo di interessi, in ragione del 5 % all'anno sul capitale nominale sottoscritto, da detta data al giorno di versamento escluso.

Art. 3.

I buoni del Tesoro ordinari emessi entro il 20 gennaio 1951, versati in sottoscrizione ai nuovi buoni del Tesoro novennali 1960, sono valutati come segue:

quelli scadenti entro il 31 marzo 1951 sono accettati al loro valore nominale, aumentato dall'interesse del 5 % per il periodo di tempo compreso tra la data di loro scadenza ed il 1° aprile 1951, con l'abbuono di una decade d'interesse, al 5 %, oltre la decade di scadenza;

quelli scadenti dal 1° aprile 1951 in poi sono accettati al loro valore nominale, ridotto del rateo d'interesse calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1951 e la loro scadenza, con lo stesso abbuono di cui sopra.

Ai sottoscrittori mediante versamento di buoni del Tesoro ordinari sono rilasciati buoni del Tesoro novennali 5 % con scadenza 1° aprile 1960 di pari importo in valore nominale.

Art. 4.

E' in facoltà del sottoscrittore di utilizzare per la sottoscrizione ai nuovi buoni tutto o in parte dell'importo che risulta a suo favore per interessi anticipati e per conguagli di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I conguagli ed i valori attribuiti per la sottoscrizione a norma degli stessi articoli 2 e 3 sono arrotondati a lire intere, per eccesso se le frazioni di lira risultano superiori a cinquanta centesimi, per difetto negli altri casi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1951
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 350. — GRIMALDI

(291)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 11 gennaio 1951.

Modificazione all'ordinanza del Ministero dell'interno 20 ottobre 1938, relativa al trasporto degli animali con autoveicoli sulle pubbliche strade.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vedute le ordinanze del Ministero dell'interno 21 maggio 1934, 26 novembre 1934 e 20 ottobre 1938, relative alla disciplina del trasporto degli animali con autoveicoli sulle pubbliche strade;

Riconosciuta la necessità di abbreviare il termine per la validità delle autorizzazioni rilasciate alle ditte esercenti i trasporti anzidetti, di cui alla ordinanza 20 ottobre 1938, ai fini di una sempre maggiore vigilanza sul loro regolare funzionamento;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti il regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e le istruzioni annesse a detto regolamento, modificate dal decreto Ministeriale 21 aprile 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 della ordinanza del Ministero dell'interno 20 ottobre 1938 viene sostituito dal seguente:

L'autorizzazione prefettizia per l'esercizio dei trasporti di bestiame con autoveicoli, di cui all'art. 3 della ordinanza del Ministero dell'interno 21 maggio 1934, avrà la durata di un anno.

Allo scadere di ogni anno gli esercenti di detti autoveicoli dovranno ripetere la domanda al prefetto della Provincia per ottenere un nuovo accertamento da parte del veterinario provinciale ed il rilascio dell'autorizzazione prefettizia.

Art. 2.

Rimangono invariate le disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 della predetta ordinanza.

Art. 3.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1951

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(240)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 4 gennaio 1951, n. 2, concernente varianti ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1951, all'art. 3 seconda e terza linea, ove è detto: «... decreto legislativo 8 maggio 1948, n. *867* ...» ecc. si deve leggere: «... decreto legislativo 8 maggio 1948, n. *868* ...» ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

15ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 12 febbraio 1951, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 15ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) delle dodici serie (dalla *B*-1 alla *B*-12) scadenti il 15 settembre 1951 emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Valpiana Italo, avverso il decreto Ministeriale 7 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1948, n. 217.

(116)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ubaldo Barbarito di Alfredo, nato a Roma il 9 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Camerino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(140)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami di procuratore presso le Corti d'appello e diario delle prove scritte

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concer-

nenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 27 aprile 1950;
procedura civile e penale, 28 aprile 1950.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia entro il giorno 7 aprile 1951, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1950
Registro Grazia e giustizia n. 32, foglio n. 157. — OLIVA

(128)

Diario delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1951

IL GUADASIGILLI
MINISTRO AD INTERIM PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto e il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1951, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 11 e 12 maggio, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 7 aprile 1951, corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;
3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con la indicazione delle parti e l'oggetto relativo;
4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro ad interim: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1951
Registro Grazia e giustizia n. 1, foglio n. 179. — OLIVA

(219)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.